

**Ordinanza
relativa alla legge federale sull'esecuzione
per debiti contro i Comuni
e altri enti di diritto pubblico cantonale**

del 20 ottobre 1948 (Stato 20 ottobre 1948)

Il Tribunale federale,

in applicazione dell'articolo 46 della legge federale del 4 dicembre 1947¹
sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale,
decreta:

Art. unico

Se, vigendo ancora il diritto anteriore, un creditore ha già ottenuto, in virtù d'una decisione dell'assemblea dei creditori, sgravi uguali a quelli che prevede l'articolo 13 della legge², il periodo pel quale gli sono stati accordati questi sgravi dovrà essere diffalcato, in caso d'applicazione del nuovo diritto, nella misura in cui supera i dieci anni.

RU 1948 1074

¹ RS 282.11

² RS 282.11

